

Forum di Astrid

Sulla legittimità costituzionale del decreto-legge 5 marzo 2010 in materia di presentazione delle liste dei candidati alle elezioni regionali

di Gianni Ferrara

Primo quesito: le disposizioni del decreto salva-liste possono essere considerate meramente interpretative?

No. Nessuna necessità imponeva l'adozione del decreto legge. In quaranta anni e più di vigenza della legge 108 del 1968 nessuna questione è insorta sull'interpretazione delle disposizioni contenute in tale legge. Manca quindi il presupposto, l'unico, per un intervento normativo a carattere interpretativo. Il raffronto tra i testi dimostra, d'altronde, che le disposizioni del decreto sono prevalentemente innovative, rivela chiaramente quindi l'intento effettivo del Governo: quello di una sanatoria mirata, particolare, discriminante.

Secondo quesito: il divieto di decreti-legge in materia elettorale (legge 400) vale anche per norme interpretative o no?

Sì, vale. L'art. 15 della Legge n. 400 del 1988, interpreta ed attua la norma dell'articolo 72 della Costituzione, ultimo comma. Ne è la prosecuzione, il prolungamento. Il divieto, quindi, deriva da una norma costituzionale. Proprio per esigenze di garanzia, dettate anche dagli abusi della decretazione d'urgenza, il legislatore del 1988 provvede ad esplicitare la portata di detta norma costituzionale, escludendo la materia elettorale da quelle su cui poteva intervenire un decreto legge.

Terzo quesito: è il caso di introdurre de jure condendo una disciplina "garantista" delle modifiche alle leggi elettorali?

Sarebbe auspicabile. Ma quale rimedio può essere mai escogitato di fronte di un governo eversore dell'ordinamento costituzionale, che usa sistematicamente poteri legali per fini illegali, che procede violando le norme costituzionali o eludendole, che è espressione di una maggioranza parlamentare eletta con una legge elettorale che esclude ogni forma credibile di rappresentanza politica, che ha instaurato un

regime che ha rovesciato i termini del rapporto di fiducia tra Parlamento e Presidente del Consiglio?

Quarto e quinto quesito: trattandosi del procedimento per le elezioni dei Consigli regionali, rientrano le disposizioni del decreto-legge nella competenza attualmente attribuita al legislatore statale? In materia divenuta di legislazione concorrente, la legge statale dispone comunque del potere di interpretare autenticamente norme non di principio già dettate dallo stesso legislatore statale?

A quesiti due quesiti risponde il parallelismo tra le due competenze attribuite dal testo attualmente vigente dall'art. 122 della Costituzione che ha ristrutturato radicalmente la distribuzione delle competenze legislative. Dall'attribuzione alle Regioni della potestà legislativa concorrente in ordine all'elezione del Presidente, della Giunta e dei Consiglieri regionali, con le relative cause di ineleggibilità e incompatibilità, nei limiti dei principi stabiliti con legge della Repubblica, scaturisce che: a) alle leggi della Repubblica spetta l'interpretazione autentica dei principi fondamentali desumibili dall'ordinamento; b) alle leggi regionali l'interpretazione autentica di tutte le altre norme che integrano la legislazione elettorale regionale.